REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE STRUTTURA EDILIZIA PATRIMONIO IMMOBILIARE E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ECCEDENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA CONCERNENTI L'INFRASTRUTTURA CAMPO SPORTIVO COMUNALE NEL COMUNE DI MORGEX, OPERA RICONOSCIUTA DI INTERESSE REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 2182/2009.

La presente convenzione, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 3 e dell'art. 9 comma 1 della l.r. n. 29 giugno 2007, n. 16, recante "Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti", è finalizzata a definire gli adempimenti in capo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e al Comune di Morgex per l'esecuzione di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria concernenti l'infrastruttura campo sportivo comunale sita nel Comune di Morgex, opera riconosciuta di interesse regionale ai sensi della L.R. 16/2007, DGR 2182/2009.

TRA

la **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, di seguito denominata "**Regione**", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, rappresentata dal Dirigente della Struttura Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive dell'Assessorato Opere pubbliche, territorio e ambiente, Sig. Rossano Balagna il quale interviene in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1129 del 6 settembre 2021;

Е

Il Comune di Morgex, di seguito denominato Comune, nella persona del Segretario comunale Sig.ra Matilde Tango, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 6 maggio 2021;

PREMESSO CHE

- 1. la Regione ha riconosciuto quale struttura di interesse regionale la struttura denominata campo sportivo di calcio loc. Saint Marc nel Comune di Morgex ai sensi della normativa sopraindicata";
- 2. la l.r. 29 giugno 2007, n. 16, prevede, all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 9 comma 1, che la Regione stipuli apposite convenzioni per concorrere alla copertura dei costi di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria alle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale già realizzate ai sensi della l.r. n. 45/1986 e successive;
- 3. la deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del 25 novembre 2024, prevede che il contributo di cui al punto precedente non sia superiore al 50% della somma ritenuta ammissibile;
- 4. il Comune di Morgex, ha richiesto alla Regione, ai sensi della l.r. 16/2007, la copertura dei costi per lavori di rigenerazione del manto erboso relativi all'infrastruttura sopracitata;

- 5. l'intervento previsto comporta, sulla base della documentazione fornita dal Comune e dei contenuti delle linee guida approvate con DGR n. 1496/2024, una previsione di spesa complessiva quantificata, previa istruttoria, in complessivi lordi euro 32.696,00;
- 6. l'intervento in argomento risulta necessario al fine di garantire l'adeguato utilizzo ed il corretto funzionamento dell'infrastruttura;
- 7. con deliberazione n. 59 del 07 agosto 2025, la Giunta Comunale ha approvato lo schema della presente convenzione;
- 8. con deliberazione n. 1394 del 17 ottobre 2025, la Giunta regionale ha approvato lo schema della presente convenzione

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1 (Oggetto e Finalità)

La Regione il Comune concordano nella necessità di eseguire gli interventi sopradescritti presso l'infrastruttura campo sportivo di calcio in loc. Saint Marc, sita nel Comune di Morgex.

ARTICOLO 2 (Impegni della Regione)

La Regione, sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 1394 del 17 ottobre 2025, si impegna a:

- a) concorrere al finanziamento dell'intervento, fino all'ammontare complessivo massimo di euro 16.348,00 (sedicimilatrecentoquarantotto/00) per una quota pari al 50% della spesa quantificata in euro 32.696,00 (trantaduemilaseicentonovantasei/00), IVA inclusa, che sarà calcolata sul totale complessivo del quadro di spesa dei lavori ultimati e degli oneri accessori sostenuti dall'Ente;
- versare al Comune, la somma di propria competenza in un'unica soluzione per l'importo indicato alla precedente lettera a), entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ARTICOLO 3 (Impegni del Comune)

Il Comune dichiara:

- a) di predisporre tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, necessaria per appaltare l'esecuzione dei lavori;
- b) di affidare l'esecuzione dei lavori;
- c) di affidare ovvero svolgere internamente la Direzione dei Lavori e il relativo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché il collaudo finale delle opere.
- d) di garantire la copertura del 50% residuo della spesa complessiva massima sopracitata;
- e) di rendicontare alla Regione le spese relative alla realizzazione dell'intervento, secondo quanto stabilito all'articolo 2.

ARTICOLO 4 (Monitoraggio)

La Regione, al fine di prendere conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, ha diritto ad avere tutte le informazioni in merito dal Comune e può altresì richiedere sopralluoghi congiunti in loco.

ARTICOLO 5 (Controversie)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute alla competenza del Foro di Aosta

ARTICOLO 6 (Oneri e spese contrattuali)

Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico del Comune. Le parti concordano che la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Aosta, 17 ottobre 2025.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

IL DIRIGENTE (Rossano BALAGNA) Documento firmato digitalmente

Per il Comune di Morgex:

IL Segretario (Matilde TANGO) Documento firmato digitalmente